

Il G.D.,

letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede,

osserva quanto segue:

Va dichiarata l'inammissibilità della proposta domanda cautelare.

Pur nella sussistenza del *fumus boni juris* (attesa la costituzione del fondo patrimoniale, la sua trascrizione nei registri immobiliari ed annotazione ex art. 162 co. 4 c.p.c., nonché l'estraneità del debito societario che ha dato causa all'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo rispetto ai bisogni della famiglia), va, infatti, osservato come l'invocata cancellazione dell'iscrizione ipotecaria (l'unica, tra le domande formulate nel procedimento di merito, palesemente strumentale al paventato *periculum*) non possa ordinarsi che con sentenza art. 2884 c.c.), non potendo farsi luogo, in via provvisoria e sulla base di una delibazione sommaria, ad alcuna pronuncia inibitoria e/o coercitiva equipollente alla cancellazione stessa, ovvero alla perdita di efficacia dell'iscrizione, che solo dalla cancellazione può discendere.

Per incidens, va sottolineata anche una certa evanescenza del prospettato *periculum* (l'impossibilità per i ricorrenti di disporre liberamente dei beni facenti parte del fondo patrimoniale per soddisfare i bisogni e le esigenze della famiglia ai quali lo stesso è destinato), non risultando in concreto addotta né documentata alcuna imminente necessità di disposizione dei beni del fondo in maniera incompatibile con l'iscrizione ipotecaria sugli stessi attualmente gravante.

La domanda cautelare deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile, riservandosi alla definizione del giudizio di merito in corso le spese della presente fase.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in data 21/11/2013 da M. G. e C.T. avverso la BANCA S.p.a.;

spese al merito.

Si comunichi

Avellino, 09/05/2014

Il G.D.

Natalia Ceccarelli